



COPIA
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

cod. ENTE 10863 | Prot. 21597

DELIBERAZIONE N° 80

(X) Pubblicata all'albo in data

19 NOV. 2009

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione

**OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO – ART. 81 DELLA L.R. 12/2005**

L'anno duemilanove addì **13** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20.45** nella
sala delle adunanze consiliari.

All' appello risultano:

SALVARANI MAURIZIO
PASOTTI LUCIA IN PIROVANO
ANDRETTI ANGELO
TRENTINI ROBERTO
PIAZZA ANDREA
BARAI GIAMPIETRO
PALOSCHI GINA N FRIGNANI
BARBIERI FIORENZO
BUOLI EDGARDO
BERTANI STEFANIA
GHIZZI PIER CLAUDIO

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

ARISTARCO ETTORE
MASENELLI FRANCO
BETTONI GIANFRANCO
GHIZZI MAURO
VOI GIAMPAOLO
DAEDER ALEX
MANZOLI ALESSANDRO
LUPPI MARIO
BIANCHINI LAURA
CAMPARI LORNA

Totali

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
	SI
SI	
18	3

Partecipa alla adunanza il **Segretario Generale Avv. Daniela Vallario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosecuzione di seduta il sig. **Roberto Trentini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** dà inizio alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che nel territorio del Comune di Porto Mantovano sono presenti ambiti soggetti a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. N° 42/2004 e s.m.i.

CONSIDERATO:

- che l'art. 159 (regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. 22.1.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) stabilisce che le regioni, entro il 31.12.2008, provvedano a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del medesimo Codice, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- che il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge n°78 del 01/07/2009, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2009 dei termini, stabiliti dall'art. 159 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., per:
 - l'entrata in vigore delle nuove procedure, stabilite dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 - la verifica della sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica;
- che il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data stabilita;
- che la Regione Lombardia, con l'art. 81 comma 1 della L.R. n° 12/2005 obbligava, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, gli Enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale e, in attuazione dell'art. 84 della L.R. n. 12/2005, con DGR n. VIII/2121 del 15.6.2006 ha già approvato specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, ribadendo l'obbligatorietà per gli enti locali di istituire la commissione per il paesaggio;
- che con successive D.G.R. n° VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. n° VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e D.G.R. n° VIII/8952 del 11 febbraio 2009, in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D. Lgs. 63/2008), veniva stabilito che gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della L.R. 12/2005, per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio, devono attenersi ai criteri indicati nell'allegato 1 della D.G.R. n°VIII/7977 del 6/8/2008 così come modificato dalla D.G.R. 8139/08;
- che tali criteri attengono sia alla commissione per il paesaggio, sia all'organizzazione della struttura tecnica dell'ente delegato ed, in sintesi, stabiliscono quanto segue:
 - per quanto concerne la commissione per il paesaggio, questa deve essere composta da un numero minimo di 5 componenti, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; il presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; i componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia

- attinente; i componenti devono aver maturato una qualificata esperienza (almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati) con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente;
- per quanto concerne la struttura tecnica dell'ente, ogni ente locale deve individuare la struttura cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004; in luogo della struttura tecnica di cui sopra, gli enti locali possono individuare, all'interno della dotazione organica di personale, una specifica professionalità, tenuto conto sia del titolo di studio che dell'esperienza in materia rivestita all'interno dell'organizzazione dell'ente;
- che tali disposizioni prescrivono altresì che nelle more per l'istituzione della medesima, continua a provvedere al rilascio del parere obbligatorio la Commissione Edilizia integrata dagli esperti in materia, come nel regime previgente.

RILEVATO che nel rispetto di tali criteri, gli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n°12 e s.m.i., al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente alla data del 31 dicembre 2009 devono istituire, disciplinare e nominare la Commissione per il Paesaggio e trasmettere i relativi atti alla Regione Lombardia, che a sua volta effettuerà entro il 31 dicembre 2009 la verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica in capo agli Enti stessi;

DATO ATTO quindi, per tutto quanto sopra premesso, che il Comune di Porto Mantovano (MN) deve provvedere in merito all'urgente istituzione, disciplina e regolamentazione della Commissione per il Paesaggio e successivamente alla nomina della Commissione stessa, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri in materia paesaggistico-ambientale e ritenuto di individuare nell'*Allegato 1*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto adeguato a disciplinare l'istituzione, attribuzioni, composizione e funzionamento, al fine di continuare ad esercitare, dopo il 31 dicembre 2009, le funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

VISTO il testo dell' "*Allegato 1*" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale atto di Istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio;

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D.Lgs del 18.08.2000, N°267;

DATO ATTO altresì che la presente deliberazione non comporta spesa, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 183, co. 3 del D.Lgs 42/2004, la partecipazione alla commissione non dà luogo a compensi economici;

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegato atto di "Disciplina per l'Istituzione e il Funzionamento della Commissione per il Paesaggio" (*Allegato 1*) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di istituire** per ragioni di urgenza espresse in narrativa, la Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 comma 1 della L.R. n° 12/2005, per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche e

ambientali, così come disciplinato dall'*Allegato 1* parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **Di dare atto** che, la Commissione stessa sarà attiva e funzionante dopo l'espletamento delle procedure di acquisizione delle candidature, valutazione e nomina dei vari componenti per poter esercitare, dopo il 31/12/2009, le funzioni attribuite e disciplinate dall'*Allegato 1*, in modo da sostituire le funzioni attualmente svolte dai membri esperti in materia di tutela dei beni paesaggistici, così come precedentemente disciplinato con deliberazione di G.C. n°14 del 22/01/2005, che continueranno quindi ad esercitare le loro funzioni fino al 31/12/2009;
4. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Urbanistica per gli adempimenti relativi alla pubblicità dell'avviso, all'albo pretorio e sul sito informatico del Comune, finalizzato ad attivare le candidature delle figure professionali interessate alla nomina nella Commissione per il Paesaggio;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;

Dopo il dibattito di seguito riassunto:

Il **Vice Sindaco Andreetti** relaziona sull'argomento, soffermandosi sui motivi che rendono opportuna l'istituzione della commissione, sui compiti della stessa e sulla sua composizione.

Il **Presidente Trentini** dichiara aperta la discussione, ricordando che per la discussione di atti a contenuto normativo, come il presente, i consiglieri hanno a disposizione dieci minuti per il primo intervento.

Il consigliere **Campari** chiede alcuni chiarimenti circa le prescrizioni vincolanti contenute nella normativa regionale in merito alla procedura di nomina dei componenti.

Il consigliere **Piazza** chiedendo chiarimenti circa il ruolo di questa commissione, rileva che in passato sono sorti dal detto al fatto capannoni industriali mentre talvolta nascevano mille difficoltà soltanto per la realizzazione di una recinzione.

Il Vice Sindaco **Andreetti** rileva che la commissione è operativa solo per il futuro e non può incidere su scelte già fatte; precisa che la stessa ha il compito di valutare gli interventi sottoposti al suo vaglio, dando eventuali prescrizioni, ovviamente nell'ambito attribuito alla competenza dell'ente locale.

Con voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 18 consiglieri presenti tutti votanti

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con successiva votazione riportante n. 18 voti favorevoli , unanimi e palesi, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO A D.C.C. n. 20 del 13/4/2008

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.Lgs n. 267 dell'18/08/2000
(TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. avente per oggetto:

OGGETTO: Istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio

UFFICIO URBANISTICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Giulio Pernigotti



UFFICIO RAGIONERIA

FAVOREVOLE

	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPEGNO	
				NUMERO	anno
1					
2					
3					
4					
5					

IL RAGIONIERE
(rag. Laura Bondoni)

data



Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
N° 80
del 13/11/2009
15° IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

ALLEGATO 1

DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1 – FINALITA'

1. Il presente atto disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Porto Mantovano, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. ed i., dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, dei criteri regionali approvati con D.G.R. n. VIII/2121 del 13.03.2006, in attuazione della L.R. 12/2005, della D.G.R. VIII n. 7977/2008 del 6.08.2008, della D.G.R. VIII n.8/8139 del 1.10.2008 e della D.G.R. VIII n.8/8952 del 11.02.2009.

2 – ISTITUZIONE, COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R.12/2005 e s.m. ed i., è istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Porto Mantovano, quale organo tecnico consultivo che ha il compito di esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della medesima legge.
2. Oltre allo svolgimento delle attribuzioni obbligatorie previste dalla legge, la Commissione per il Paesaggio, quale Organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale si esprime su questioni in materia paesaggistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

Riepilogando, in particolare, esprime pareri sulle seguenti materie:

- a. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
- b. irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. in materia paesaggistica;
- c. accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- d. opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e. valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
- f. giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico relativamente agli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti (art. 64 co. 8 e 9 della l.r. 12/2005) e, limitatamente al periodo di applicazione della l.r. 16.07.2009 n°13, agli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4, commi da 1 a 3;
- g. piani attuativi e pratiche edilizie comunque denominate e localizzate, il cui giudizio d'impatto paesistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (Linee Guida approvate con DGR VII/11045 del 8.11.2002);



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

- h. ogni qual volta, in sede di istruttoria, il responsabile del servizio o suo delegato rilevino che l'intervento proposto richieda ulteriore approfondimento in relazione all'incidenza sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorchè il giudizio di impatto paesistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore alla soglia di rilevanza di cui al precedente punto; in particolare se gli interventi coinvolgono edifici ubicati in centri storici o nuclei di antica formazione, anche se non assoggettati a specifica tutela, o in aree poste dallo strumento urbanistico a rispetto di edifici di particolare pregio architettonico, anche se non vincolati.

3 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione è composta, in recepimento della D.G.R. VIII n. 7977/2008 del 6.08.2008 e della D.G.R. VIII n.8/8139 del 1.10.2008, da 5 membri, tutti con diritto di voto, scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
2. I componenti dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
3. La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta, previa verifica dei curricula presentati a seguito dell'esperimento delle procedure conseguenti pubblico avviso.
4. La Giunta procede alla nomina dei membri effettivi e formula un elenco di nominativi quali supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi. Tale elenco resta valido fino al termine del periodo di durata della Commissione. Anche per tale elenco vale la possibilità di riconferma come previsto al punto 1 dell'art. 10.
5. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente, che dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione, ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesistici, nonché, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Vicepresidente.
6. Il presidente avrà inoltre il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
7. Ai lavori della Commissione Paesistica possono partecipare senza diritto di voto i responsabili di servizio o d'area e i funzionari di servizi che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 2.
8. Casi di incompatibilità:
 - non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

- non possono altresì essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia di Edilizia e Urbanistica, poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 come modificato dal D.Lgs 63/2008, una separata valutazione dei due profili (Paesaggistico e Urbanistico-Edilizio).
- 9. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
- 10. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

4 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione è convocata dal Responsabile del Servizio, sentito il Presidente, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi procedurali di settore.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, fax, telegramma o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza, e comunque, non può essere inferiore alle 24 ore.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I documenti relativi sono posti a disposizione dei Commissari per la consultazione.

5 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La Commissione esprime un parere obbligatorio, sulle materie di cui al precedente art. 2, a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere o si trovino nelle condizioni di cui al punto 9 dell'art. 3, devono astenersi dal partecipare alla discussione nonché alla votazione relativa all'argomento stesso ed il verbale di seduta dovrà riportare l'assenza, anche temporanea, del componente interessato personalmente dall'argomento oggetto di trattazione.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

6 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto verbale, con indicati i nominativi dei presenti, il parere obbligatorio con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

7- ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. L'Istruttore Paesistico, specifica professionalità individuata per le attività di tutela paesaggistica nel Responsabile del Servizio e/o Area Tecnica o suo delegato, nel rispetto dei criteri di cui alle D.G.R. VIII n. 7977/2008 del 6.08.2008 e D.G.R. VIII n. 8/8139 del 1.10.2008 e comunque vigenti alla data di interesse, verifica la necessità dell'autorizzazione e la completezza della documentazione, la invia alla Commissione al fine di acquisirne il parere, predispone la relazione tecnica illustrativa di competenza e trasmette al Soprintendente il progetto, il parere della Commissione per il Paesaggio e la propria relazione, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento secondo le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e secondo i tempi di cui all'art. 146, c. 7 del D.Lgs 42/2004 così come modificato dal D.Lgs 63/2008.

8 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, della relazione istruttorio redatta a cura dell'Istruttore Paesistico, e può richiedere, per un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere anche delegando alcuni membri all'espletamento del sopralluogo stesso e quant'altro necessario.
3. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
5. La Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale, anche su proposta del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della struttura, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.

9 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, valutando, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, gli interventi proposti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, in relazione:
 - I. alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato,
 - II. alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene,
 - III. le misure prescritte contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Paesaggistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
 - IV. alla coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

- V. al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai conî paesaggistici di visuale;
 - VI. alla razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - VII. alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
 - VIII. nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
 - IX. nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.
2. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti:
- I. nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
 - II. nel Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente;
 - III. nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 ed eventuali successivi aggiornamenti;
 - IV. nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio; _ negli strumenti urbanistici;
 - V. nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
 - VI. nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
 - VII. nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
3. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete all'istruttore paesistico verificare tale adeguamento con possibilità di concludere il procedimento senza necessità di acquisire ulteriore parere.

10 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. I membri elettivi della Commissione durano in carica per anni tre con possibilità di riconferma per una sola volta consecutiva senza ricorso a ulteriore selezione. Essi restano comunque operativi fino alla nomina dei successori.
2. Si ritengono decaduti dall'incarico quei membri che, senza giustificazione, risultino assenti per tre sedute consecutive o insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 3, sopravvenuta successivamente alla loro nomina, con obbligo da parte degli stessi di comunicarlo tempestivamente. In tal caso, l'organo preposto ne dichiara la decadenza e nomina il successore.
3. La commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti. Il nuovo componente resta in carica per il residuo periodo di durata della Commissione.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

11 – INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi economici.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to sig. Roberto Trentini

Il Segretario Generale
F.to Avv. Daniela Vallario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

n°

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
e' stato pubblicato il giorno _____ all'Albo pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi

Li, 19 NOV. 2009 Il Messo Notificatore
F. to Sara Negri

Il Segretario Generale
F.to Avv. Daniela Vallario

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta da n. 13 fogli.

Li,



Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge ed è divenuta esecutiva,
dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

Li,

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, è stata trasmessa su richiesta
dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 127, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, al Difensore civico, dove è pervenuta in data

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per iniziativa della Giunta, ai
sensi dell'art. 127 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è stata trasmessa al Difensore civico, dove è pervenuta in data

Il Segretario Generale
Avv. Daniela Vallario